

Articolo 6 - Data di sottoscrizione dell'Accordo ed eventuali modifiche

1. Il Patto Parasociale "Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.r.l." (di seguito per brevità "Accordo") è stato sottoscritto in data 03/01/2003

Articolo 7 - Oggetto dell'Accordo

1. Le Parti con il presente Accordo parasociale definiscono le regole di organizzazione, gestione e funzionamento della Società, e disciplinano i rispettivi diritti e obblighi in qualità di Soci.

Articolo 8 - Durata e validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e conserverà la sua validità per un periodo di 5 (cinque) anni rinnovabile di quinquennio in quinquennio, salvo diversa intenzione delle Parti e sempre che non si pervenga, prima di tale termine, alla liquidazione della Società oppure al trasferimento di tutte le quote della stessa di proprietà delle Parti nella proprietà di un unico Socio.
2. Il presente Accordo ed i suoi Allegati regolano l'integrale disciplina del rapporto tra le Parti in ordine alle materie dal medesimo regolate, intendendosi con esso superate tutte le eventuali intese e pattuizioni pregresse tra le Parti al riguardo.
3. Esso non potrà essere modificato né revocato se non attraverso un successivo atto, sottoscritto dalle Parti che risultino essere socie della Società a quella data e che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, nel quale sia espressamente menzionato che lo stesso costituisce emendamento al presente Accordo ovvero ne determini la decadenza.
4. In caso di difformità, discrepanza o conflitto tra le pattuizioni del presente Accordo e le clausole dello Statuto della Società riportato all'allegato 1 (di seguito "Statuto"), prevale il primo, fermo restando il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e l'obbligo di conformare lo Statuto alle previsioni dell'Accordo medesimo.
5. Il presente Accordo può essere derogato esclusivamente col voto unanime dell'Assemblea.
6. Resta inteso tra le Parti che il presente Accordo cesserà di avere validità e non sarà più vincolante per le Parti stesse qualora fosse ritenuto illegittimo da pubbliche autorità.

Articolo 9 - Capitale sociale

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.M. 593/2000 e all'art. 6, comma 2, del Decreto 10 ottobre 2003 "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul F.A.R", la partecipazione di Università ed Enti Pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi (art. 5, comma 3, D.M. 593/2000), dovrà essere almeno pari al 50% dell'intero capitale sociale, contestualmente ad una partecipazione delle "Imprese" (art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.M. 593/2000) superiore al 30%.

- ii. deliberare un aumento di capitale che le "Imprese", nel primo caso, o le "Università" e gli "Enti pubblici di ricerca", nel secondo, si obbligano contestualmente a sottoscrivere per la quota parte necessaria al mantenimento dell'assetto partecipativo convenuto (rispettivamente, superiore al 30% e almeno pari al 50%);
 - b. trasferimento di quote sociali per alienazione, recesso o esclusione: in tutti i casi in cui il trasferimento di quote di capitale per alienazione, recesso o esclusione sia suscettibile di determinare una riduzione della partecipazione delle "Imprese" o dell'insieme che raggruppa "Università" ed "Enti pubblici di ricerca", al di sotto delle quote convenute (rispettivamente, superiore al 30% o almeno pari al 50% del totale), il diritto di prelazione sarà riservato in esclusiva alle "Imprese", nel primo caso, o alle "Università" ed "Enti pubblici di ricerca", nel secondo. Decorso infruttuosamente il termine di venti giorni per l'esercizio del diritto di prelazione (art. 5 dello Statuto), la quota di capitale oggetto di trasferimento potrà essere offerta in acquisto esclusivamente a soggetti della categoria "Imprese", nel primo caso, o della categoria "Università" o "Enti pubblici di ricerca", nel secondo.
3. Durante tutto il periodo di validità del presente Accordo, in tutti i casi di cui al comma 1, il nuovo socio sarà tenuto ad aderire al presente Accordo e sue eventuali successive modifiche scritte.

Articolo 11 - Ammissione di nuovi Soci

1. Le Parti convengono che l'eventuale ammissione di nuovi soci nella Società dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni statutarie e del presente Accordo.

Articolo 12 - Contributo dei soci

1. Le parti del presente Accordo per tutta la durata dello stesso, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono reciprocamente obbligate ad adempiere al versamento di un contributo annuo (art. 7 dello Statuto), commisurato alle spese di funzionamento come determinate dal budget annuale.
2. L'entità del versamento dovuto dai soggetti di cui all' art. 6 dello Statuto, è determinata nel modo seguente:
 - a. Università di Palermo: euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - b. Università di Catania: euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - c. Università di Messina: euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - d. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia: euro 5.000/00 (cinquemila/00);
 - e. Enti/Consorzi regionali di ricerca soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste: euro 6.000,00 (seimila/00).
3. L'entità del versamento dovuto dai soci "Imprese", è determinata in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale e calcolata sull'ammontare delle spese di cui al comma 1 dedotta la somma dei versamenti di cui al precedente comma 2.